



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 2197/DecA/40 DEL 6 SETTEMBRE 2021**

Oggetto: **Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare-rapidi (TBB)". Anno 2021.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 e con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

- VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'articolo 98;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 51 prot. n. 12244 del 8 maggio 2019, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale" e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Gabriella Murgia, nata a Lanusei il 1 agosto 1967, in qualità di Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento UE n. 508/2014;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;
- VISTO il Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17 del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 8452 F1 e con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018;
- VISTO il Piano di Gestione Nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA11 (Sardegna), predisposto ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 gennaio 2018 e modificato con Decreto prot. n. 26510 del 28.12.2018;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

- VISTO il decreto direttoriale n. 9045689 del 6.08.2020 e in particolare l'Allegato 1 che individua le zone individuate quale aree di nursery del nasello”;
- VISTO il decreto direttoriale della DG del MIPAAF n. 8941 del 11.01.2021 relativo all'interruzione obbligatoria non continuativa della pesca con attrezzi trainati – annualità 2021;
- VISTO il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 229107 del 18 maggio 2021 recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2021;
- VISTA la circolare del MIPAAF n. 272272 del 14.6.2021, con la quale è stata disposta a partire dal 14 giugno c.a. la chiusura della pesca dei gamberi di profondità ARA-ARS per le unità da pesca con lunghezza fuori tutta (L.F.T.) superiore a 24 metri;
- VISTA la nota della Direzione generale PEMAC del MIPAAF n. 0365055 del 13 agosto 2021 con la quale è stata disposta a partire dal 15 agosto c.a. la chiusura della pesca dei gamberi di profondità ARA-ARS nelle GSA 9-10 e 11 per le unità da pesca con lunghezza fuori tutta superiore 12 m (12< L.F.T.<=18 metri e unità 18< L.F.T.<=24 metri);
- VISTA la nota della Direzione generale PEMAC del MIPAAF n. 0365714 del 16 agosto 2021 inerente la possibilità di adesione a tutte le misure previste per la pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, da parte delle unità che hanno effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9-10-11;
- CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 229107 del 18 maggio 2021 dispone per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna che



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

la decorrenza del periodo di interruzione temporanea obbligatoria continuativa della pesca con attrezzi trainati sia disposta con provvedimento regionale;

VISTA la nota unitaria delle Associazioni di categoria del 9 luglio 2021 relativa alla proposta della data di decorrenza del periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca

**DECRETA**

ART. 1 1. Nel mare territoriale, a sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto n. 229107 del 18 maggio 2021, il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)", "sfogliare-rapidi (TBB)" decorre dal 13 settembre 2021 al 12 ottobre 2021 compreso.

ART. 2 1. Resta fermo che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal Decreto del sottosegretario di Stato n. 229107 del 18 maggio 2021.

2. Per quanto attiene le misure sociali a sostegno del reddito per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio e i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio, si applicano le disposizioni stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato all'art. 7 del Decreto del sottosegretario di Stato n. 229107 del 18 maggio 2021.

ART. 3 1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e Acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittima. Contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Servizio Pesca e Acquacoltura che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica e indichi il numero di giorni di utilizzo.

**ART. 4**

1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 13 ottobre 2021 e sino all'7 dicembre 2021, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti (OTB), reti gemelle a divergenti (OTT), sfogliare-rapidi (TBB) non può essere esercitata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da documentate condizioni meteo marine avverse (ovvero per quanto riguarda lo stato del mare: almeno "mare mosso", forza 3 della scala Douglas, sulla base dei dati rilevati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare) è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa della pesca di secondo livello in materia di riposo settimanale, in armonia con il Decreto del sottosegretario di Stato n. 229107 del 18 maggio 2021.

4. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio (dal 13 ottobre al 11 novembre 2021 compreso) nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – entro una distanza di 4 miglia dalla costa – tale estensione si misura conformemente all'art. 2 del codice della navigazione e prendendo in considerazione la linea della costa comunemente intesa, comprese pertanto isole minori e isolotti - oppure nelle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2197/DECA/40

DEL 06.09.2021

aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri quando tale profondità è raggiunta ad una distanza inferiore dalla costa.

5. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - trasferimento all'area di pesca possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

6. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca. Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.

ART. 5                    1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) e sul [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessora  
Gabriella Murgia**